



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Bando n. 3 del 2022 per procedura riservata di reclutamento speciale transitorio ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 9, D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 2 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel profilo di Ricercatore - III livello professionale (Codice identificativo RIC-III-2022_Art. 20)



VISTI

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. f), che, a decorrere dal 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 che regola l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

lo Statuto dell'INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2, ed in vigore dal 2 maggio 2018;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, come approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020, n. 18;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell'INAPP;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 29 settembre 2021, n. 183, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché il D.P.R 12 aprile 2006, n. 184, concernente "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e s.m.i. ("Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168"), per le parti ancora vigenti, ed in particolare l'Allegato n. 1 - Profili professionali;

VISTA la Legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i., nonché il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis all'articolo 20 della predetta Legge n. 104/1992;



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 133;

VISTA la Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. - Legge di semplificazione 1999”, ed in particolare l’articolo 23 (Diritti per la partecipazione a concorsi);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTI i Decreti Legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, “Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” ed “Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’articolo 32, comma 1, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009, recante “Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;



VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione 3 settembre 2010, n. 12/2010, in ordine a "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 novembre 2011, recante "Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi" e s.m.i.;

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 22 dicembre 2011, n. 14, per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, Legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento generale sulla protezione dei dati (*General Data Protection Regulation* o "GDPR"), nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 125" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m.i. recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO in particolare l'art. 20 ("Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"), comma 2, del Decreto di cui al punto che precede, nella sua formulazione vigente, secondo cui: "*Fino al ((31 dicembre 2024)), le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa*



indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del ((31 dicembre 2024)), almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”;

VISTA Circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in materia di “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”, ed in particolare i paragrafi 3) Superamento del precariato e valorizzazione dell’esperienza professionale; 3.1) Precedenti disposizioni in materia di superamento del precariato; e 3.2) le procedure di reclutamento dell’articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”), ed in particolare il comma 669, dell’articolo 1, che ha stabilito “All’articolo 20, comma 9, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti”;

VISTA la Circolare n. 1 del 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con oggetto “Legge di bilancio 2018 - Integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3”;

VISTO il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea”, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, ed in particolare il comma 7bis dell’articolo 1 “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, ed in particolare il comma 3-bis) dell’articolo 1 “Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. *Milleproroghe 2022*), e, in particolare:

-l’articolo 1 “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”, comma 28-quinquies, che ha modificato il comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

-l’articolo 6 “Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato”, comma 4-ter che all’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, *in*



materia di personale degli enti pubblici di ricerca, ha apportato le seguenti modificazioni: "al comma 4-quater, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ed in particolare l'articolo 3 "Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni relativi alle procedure di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni" che ha disposto, con il comma 4-bis, la modifica dell'art. 20, comma 2;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018 ("Linee guida sulle procedure concorsuali");

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. *Decreto Rilancio*), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare gli articoli dal 247 al 250 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con Legge 28 maggio 2021 n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", ed in particolare quanto introdotto dall'articolo 10 ("Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici"), e s.m.i.;

VISTO il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, adottato con Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, recante "Aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici";

TENUTO CONTO che potranno essere adottate, a tutela della salute, specifiche misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 durante lo svolgimento delle prove concorsuali;

VISTE le Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate con D.M. del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e delle Finanze del 22 luglio 2022, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022, n. 215;



CONSIDERATO che l'INAPP, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto anche all'osservanza degli specifici obblighi informativi nei confronti degli Interessati ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679;

VISTA la delega di specifici compiti e funzioni inerenti alla normativa in materia di trattamento dei dati personali conferita dal Titolare, in persona del Presidente e legale rappresentante dell'INAPP, Prof. Sebastiano Fadda, al Direttore Generale, Dott. Santo Darko Grillo, in data 27 aprile 2020;

TENUTO CONTO delle indicazioni del 12 ottobre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, sotto forma di bando tipo per l'area III dello Stato, di cui al link http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Dadone/Schema_bando-tipo_Area_III.pdf;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 3 marzo 2022, n. 2, con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2022-2024, ex articolo 6, Decreto Legge n. 80/2021, contenente, tra gli altri, il Piano integrato Triennale di Attività dell'INAPP - PTA e il Piano dei Fabbisogni di personale per il medesimo triennio ex artt. 7 e 9 Decreto Legislativo n. 218/2016;

TENUTO CONTO che, anche nell'ambito del Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, contenuto nel suddetto PTA 2022-2024, tra le altre, è stata ribadita, in esecuzione ed in continuità con quanto programmato nel precedente PTFP 2021-2023, la necessità di procedere all'assunzione di complessive n. 6 unità di personale afferente l'area I - III del Profilo da Ricercatore (di cui n. 5 unità di personale con inquadramento da Ricercatore di III livello professionale, come da procedura di selezione pubblica in concreto avviata con Determina n. 253 del 7 luglio 2021, e n. 1 con inquadramento da Primo Ricercatore - II livello professionale);

VISTA la Determina n. 274 del 6 luglio 2022, con cui la procedura selettiva avviata con Determina del Direttore Generale n. 253 del 7 luglio 2021, è stata definita con esito negativo;

RILEVATO che l'indagine ricognitiva, anche da ultimo condotta dai Responsabili delle Articolazioni Organizzative dell'INAPP interessate, ha confermato la necessità di copertura di specifici fabbisogni con profilo da Ricercatore;

RILEVATO che a oggi collaborano con l'INAPP n. 4 assegnisti di ricerca, selezionati con procedura selettiva pubblica di cui al Bando INAPP n. 1 del 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 3, del 15 maggio 2018), in possesso di "almeno tre anni di contratto negli ultimi otto anni" svolti presso l'Istituto;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di non disperdere allo scadere dei contratti per il conferimento di assegni di ricerca in essere il patrimonio di conoscenze e professionalità maturato dai suddetti assegnisti nel corso degli anni di collaborazione in INAPP e, quindi, di continuare ad avvalersi, nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente, della professionalità degli assegnisti di ricerca all'esito di procedere selettive riservate;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, al fine di soddisfare il fabbisogno di risorse umane da assegnare alle articolazioni organizzative dell'INAPP funzionalmente interessate, in aggiunta all'emananda procedura ordinaria di reclutamento, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per personale con inquadramento da Ricercatore di III livello professionale (come indicato per l'annualità 2022 a valere del Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024), all'emanazione di un distinto bando di procedura speciale riservata per n. 2 unità di personale (per il medesimo profilo professionale) in favore dei soggetti in



possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 2 e 9, Decreto Legislativo n. 75/2017 e s.m.i. (ossia gli assegnisti di ricerca presenti in INAPP), nel rispetto del limite massimo complessivo del cinquanta per cento dei posti disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Istruzione e Ricerca" del 19 aprile 2018 per il triennio 2016-2018;

INFORMATE preventivamente le Organizzazioni Sindacali mediante la trasmissione del Piano dei Fabbisogni di Personale sopra richiamato;

PRESO ATTO che le relative assunzioni saranno comunque subordinate alle disposizioni normative vigenti e alle eventuali successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO che l'articolo 24, comma 4, "Personale degli enti di ricerca", del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e l'articolo 11 ("Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca"), Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, hanno eliminato l'obbligo per gli Enti Pubblici di Ricerca, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, di attivare procedure di mobilità ai sensi degli articoli 30, comma 2 bis, e 34bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i profili professionali del Ricercatore e del Tecnologo;

VERIFICATA l'assenza nelle graduatorie INAPP valide ed efficaci di candidati idonei per il profilo di Ricercatore (III livello professionale) con expertise equivalente o analoga ai temi ed alle attività di cui all'articolo 1 del presente Bando;

VALUTATI le esigenze finanziarie e gli importi necessari al fine di poter disporre le assunzioni previste dal presente Bando;

TENUTO CONTO che in ogni caso, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, la presente procedura potrà essere perfezionata solo a seguito della positiva verifica della perdurante disponibilità delle risorse economiche necessarie alla copertura dei costi correlati alle assunzioni previste dal presente Bando;

TENUTO CONTO che in ogni momento di espletamento della presente procedura, laddove la verifica di cui al periodo precedente dovesse evidenziare elementi di criticità, l'Istituto procederà a disporre la revoca e/o l'annullamento in autotutela della medesima procedura;

DETERMINA

Articolo 1 - Oggetto della procedura

1. È indetta una procedura concorsuale riservata di reclutamento speciale transitorio, per titoli ed esame, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di due (2) unità di personale con inquadramento da Ricercatore di III livello professionale, come da CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca vigente, in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali in tema di "Analisi socio-economica, empirica e regolamentativa del mercato del lavoro" (Codice Identificativo **RIC-III-2022_Art. 20**).

Attività richiesta: analisi, monitoraggio e valutazione dei fenomeni socio-economici correlati alla evoluzione del mercato del lavoro ed ai relativi assetti istituzionali, con specifica attenzione alle politiche del lavoro, della sicurezza e coesione sociale e della formazione del capitale umano.



Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura concorsuale di cui al presente Bando sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione:

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- avere un'età non inferiore a diciotto anni;
- essere in possesso del titolo di studio corrispondente al Diploma di Laurea (DL) e/o alla Laurea Specialistica (LS)/Magistrale (LM) conseguito/a ai sensi delle previsioni normative di riferimento;
- essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della [Legge n. 124 del 2015](#), di un contratto di lavoro flessibile presso l'INAPP;
- aver maturato, alla data stabilita dal vigente articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 e s.m.i., almeno tre anni di contratto per svolgimento di assegno di ricerca (ex articolo 22, Legge n. 240/2010 e s.m.i.), anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'INAPP;
- avere una adeguata conoscenza della lingua inglese, non inferiore al livello B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e/o altro sistema di classificazione equivalente;
- avere adeguata conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente Bando;
- idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lett. d, del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e collettive vigenti in materia;
- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che impediscano, ai sensi delle previsioni normative vigenti, la costituzione o il mantenimento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e che, comunque, comportino l'interdizione dai pubblici uffici;



•per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente comma è effettuato dall'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane dell'INAPP sulla base di quanto dichiarato dal singolo candidato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e riportato nella documentazione alla stessa allegata.

Articolo 3 - Presentazione delle domande - Termini e modalità

1. Il Candidato dovrà, a pena di esclusione, presentare la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in formato pdf mediante invio da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, nel rispetto delle norme vigenti in materia, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed esami" dell'avviso di pubblicazione del presente Bando sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).

2. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da cui la domanda sarà trasmessa costituirà domicilio digitale del candidato rispetto ad ogni adempimento relativo alla procedura concorsuale di cui al presente Bando. Ogni eventuale variazione di dati di recapito deve, fino alla conclusione della vigenza delle graduatorie di cui al presente Bando, essere tempestivamente segnalata dal candidato mediante apposita comunicazione trasmessa per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it.

3. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza del termine indicato al precedente comma 1 (farà fede in tal senso il dato attestato dal sistema di gestione della posta elettronica certificata). Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.

4. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando il modulo di cui all'Allegato A, ed essere sottoscritta dal candidato con firma autografa leggibile o con firma digitale. Laddove la domanda sia stata sottoscritta con firma autografa, alla stessa domanda dovrà essere allegata una copia fronte-retro di un documento di identità del candidato in corso di validità, anch'essa datata e sottoscritta. Il candidato, che non dispone di una firma digitale, una volta compilata la domanda dovrà stamparla per apporvi la firma autografa, quindi trasformarla in PDF ed inviarla, comprensiva di allegati, per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it.

5. Resta esclusa qualsiasi diversa forma e modalità di trasmissione e presentazione delle domande di partecipazione.

6. Il candidato, ai fini della partecipazione, dovrà, inoltre, versare un contributo di ammissione pari a 10,00 euro. A riguardo, l'INAPP, come previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i., Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e dall'articolo 15, comma 5-bis, Decreto Legge n. 179/2012, ha aderito al Sistema PAGO PA. Conseguentemente, tale contributo potrà essere pagato direttamente sul



sito internet dell'INAPP al link <https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/servizi-online>, facendo ricorso alla funzionalità "pagamento spontaneo" e, successivamente, alla funzionalità "Servizi dell'ente / Concorsi". Infine, all'interno della pagina destinata al pagamento, nel campo relativo alla "causale di pagamento" dovrà essere riportato, oltre al motivo del pagamento, anche l'indicazione del codice identificativo riportato all'articolo 1 del presente Bando. Copia della ricevuta di versamento, riportante gli estremi del pagamento, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. Tale contributo non è rimborsabile per alcun motivo.

7. Nell'oggetto del messaggio di trasmissione della domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura "Domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al Bando INAPP n. 3/2022", oltre che il codice identificativo di cui all'articolo 1 del presente Bando ("RIC-III-2022_Art. 20").

8. Nella domanda di partecipazione, di cui all'Allegato A, il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che tutti i dati nello stesso Allegato riportati sono conformi al vero.

9. I candidati disabili devono specificare la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, in funzione del proprio stato, che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita attestazione rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato del candidato determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita dai candidati e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la singola prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il mancato invio della documentazione sopra indicata non permetterà all'Istituto di fornire l'assistenza richiesta.

10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine previsto al punto precedente, che potrebbero comportare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica che è valutata dalla Commissione Esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, resta insindacabile.

11. I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), laddove interessati, devono formulare nella domanda di partecipazione specifica richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi e/o di altra misura dispensativa e/o compensativa (per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo) per lo svolgimento della prova orale, in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi



aggiuntivi o misure dispensative e/o compensative è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la singola prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato deve essere inoltrata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il mancato invio della documentazione sopra indicata non permetterà all'Istituto di fornire l'assistenza richiesta.

12. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:

-un *curriculum* professionale strutturato, redatto esclusivamente in lingua italiana e secondo il modello di cui all'Allegato B, nel quale il candidato deve inserire le informazioni relative ai titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione Esaminatrice, oltre che datato e sottoscritto con firma autografa leggibile o con firma digitale. Le informazioni riportate nel suddetto *curriculum* dovranno essere accompagnate da ogni riferimento formale (ad es. data ed istituzione che ha rilasciato il/i titoli di studio, e relativo punteggio conseguito; pubblica amministrazione/soggetto privato presso cui è stata maturata l'eventuale esperienza professionale e lavorativa; società/ente che ha organizzato corsi di formazione, aggiornamento, ecc. e data del rilascio del relativo titolo di frequenza; riferimenti temporali esatti rispetto alla data di inizio e di fine delle singole esperienze lavorative/professionali maturate ed alla qualifica posseduta in costanza di svolgimento delle stesse, ecc. In ogni caso, le date di riferimento devono essere indicate nel seguente format: giorno/mese/anno. Qualora, in via esemplificativa, un'esperienza professionale sia descritta dal candidato come svolta dal 2018 al 2021, senza che vengano esattamente riportati il mese ed il giorno per ciascuna data, verrà preso in considerazione esclusivamente il periodo più breve rientrare in tale descrizione, ovvero dal 31 dicembre 2018 al 1° gennaio 2021) utile alla identificazione ed alla esaustiva valutazione di ciascun titolo nello stesso riportato. I titoli privi degli elementi essenziali ai fini della loro specifica individuazione non saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice. In calce al *curriculum*, e prima della relativa sottoscrizione, il candidato deve riportare la dicitura: "*Le dichiarazioni ed i dati sopra indicati sono resi dal/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate*";

-le pubblicazioni (sino ad un massimo di dieci, selezionate in funzione della loro rilevanza ed attinenza alle tematiche indicate all'articolo 1 del presente Bando, in formato pdf. Le pubblicazioni ulteriori rispetto al numero massimo sopra indicato non verranno prese in considerazione dalla Commissione Esaminatrice) richiamate all'articolo 8, comma 3, lett. c del presente Bando, nonché l'elenco delle stesse pubblicazioni, datato e sottoscritto con firma autografa leggibile o con firma digitale (in tal senso, si rinvia all'Allegato C). Laddove, a causa della loro dimensione, i file delle pubblicazioni non dovessero risultare trasmissibili con un unico messaggio, le stesse potranno essere trasmesse con più invii, indicando sempre nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata la dicitura riportata al precedente comma 7. È ammissibile, in alternativa alla trasmissione dei file in pdf, anche l'indicazione



nell'elenco titoli del link dei siti internet da cui scaricare in modo ufficiale le singole pubblicazioni.

Nell'elenco, di cui all'Allegato C, le pubblicazioni dovranno essere riportate con specifica indicazione dei seguenti dati: nome e cognome dell'autore/degli autori; titolo della pubblicazione; titolo della rivista (in caso di rivista); anno di pubblicazione; numero della pubblicazione nell'anno di riferimento (in caso di rivista); casa editrice; iscrizione o meno della rivista negli elenchi ANVUR e, in caso positivo, indicazione della classe di elenco (in caso di rivista); codice bibliografico (ISSN; ISBN; DOI) e/o indirizzo URL di riferimento espressivo dell'avvenuto deposito in un data base bibliografico. Le pubblicazioni per cui i candidati non abbiano specificato nell'elenco di cui all'Allegato C le suddette informazioni non verranno prese in considerazione dalla Commissione Esaminatrice.

Per le eventuali pubblicazioni e lavori redatti in collaborazione con altri soggetti, ove non sia già indicata l'attribuzione ai singoli autori, i candidati dovranno dichiarare mediante dichiarazione (in formato pdf) sostitutiva di certificazione (in tal senso, si rinvia all'Allegato D), datata e sottoscritta con firma autografa o con firma digitale, quali parti delle pubblicazioni siano da riferire esclusivamente ad essi ed a quale titolo.

13. L'interessato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all'articolo 15, Legge n. 183/2011 e s.m.i..

14. Le comunicazioni di carattere generale riguardante la procedura concorsuale di cui al presente Bando, rivolte a tutti i candidati, saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), mentre eventuali specifiche comunicazioni al candidato interessato verranno trasmesse dall'INAPP all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale mediante il quale il singolo candidato ha trasmesso la propria domanda di partecipazione alla medesima procedura. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il ritardato recapito di comunicazioni inerenti la procedura di cui al presente Bando derivanti da mancata oppure tardiva comunicazione di modifiche al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata o da eventuali disservizi informatici o comunque da altri impedimenti imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

15. Resta esclusa per i candidati la possibilità di procedere alla regolarizzazione/integrazione delle domande o dell'eventuale documentazione da allegare alle stesse in tempi successivi al termine finale sopra indicato per la loro presentazione.

Articolo 4 - Esclusioni

1. L'ammissione alla procedura concorsuale avviene con la più ampia riserva di successivo accertamento, ai sensi di legge, del possesso dei requisiti dichiarati dal singolo candidato.

2. Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio dalla procedura concorsuale di cui al presente Bando:

a. inoltro della domanda di partecipazione oltre il termine previsto al precedente articolo 3;



- b. inoltro della domanda con modalità e formato diversi da quelli indicati al precedente articolo 3;
 - c. mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa o digitale;
 - d. mancato possesso anche solo di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Bando;
 - e. mancata allegazione del *curriculum*, come sopra descritto, datato e sottoscritto;
 - f. mancato pagamento del contributo di ammissione previsto all'articolo 3 del presente Bando entro il termine finale per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. L'INAPP procederà in ogni momento ad effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione e nei curricula strutturati su richiamati. Qualora venga accertata la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato interessato sarà escluso dalla procedura concorsuale, ferme restando le responsabilità penali di cui all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i..
4. Qualora i motivi di esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura concorsuale, l'adozione del provvedimento di esclusione comporterà l'automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla medesima procedura o la risoluzione del rapporto di lavoro laddove, nel frattempo, lo stesso sia stato instaurato.

Articolo 5 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dipendente Dott. Marco Balducci, assegnato all'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane - Corso d'Italia n. 33 - 00198 Roma (email: m.balducci@inapp.org).

Articolo 6 - Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con Determina del Direttore Generale dell'INAPP dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà composta nel rispetto dei principi del combinato di cui agli articoli 9 - 12 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dell'articolo 35, comma 3, lett. e), Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. Ai fini della verifica del livello di conoscenza della lingua inglese, la composizione della Commissione Esaminatrice sarà integrata, ove necessario, da un membro aggiunto con adeguata expertise in materia.
2. Il Segretario della Commissione è scelto tra il personale dell'INAPP in possesso di adeguate competenze professionali.
3. Il provvedimento di nomina di tale Commissione sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).
4. Ai fini di una maggiore efficienza e celerità della procedura concorsuale, la Commissione Esaminatrice si potrà ad ogni effetto riunire, per lo svolgimento delle attività di competenza in relazione alla procedura concorsuale di cui al presente Bando, anche in via telematica, da remoto.
5. Nel corso della prima riunione la Commissione Esaminatrice procede alla determinazione dei criteri da adottare ai fini della valutazione dei titoli e delle prove



concorsuali in conformità alle previsioni del presente Bando. Procede, altresì, alla individuazione delle singole voci di titolo valutabile nell'ambito delle macrocategorie di titoli indicate all'articolo 8, comma 3, del presente Bando, oltre che alla individuazione dei punteggi da attribuire alle medesime voci di titolo valutabile, fermi restando comunque i punteggi massimi individuati nel citato articolo 8.

6. La Commissione Esaminatrice avrà a disposizione cento (100) punti complessivi, di cui quaranta (40) punti per la valutazione dei titoli e sessanta (60) punti per la prova orale. Il punteggio complessivo, da attribuire a ciascun candidato, qualora risulti idoneo all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e delle capacità tecnico-informatiche richieste dal Bando, sarà determinato sommando il punteggio ottenuto in sede di valutazione dei titoli ed il punteggio riportato nella prova orale.

7. Avuto riguardo alla eventuale situazione epidemiologica, l'INAPP, durante lo svolgimento prova concorsuale sopra richiamata, laddove organizzate in presenza, adotterà le misure eventualmente previste per garantire la salute dei candidati.

Articolo 7 - Procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale è articolata nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dal/dalla candidato/a, ai sensi di quanto stabilito nel successivo articolo 8, e in una prova orale, come descritta nel successivo articolo 9.

2. La valutazione dei titoli precederà la prova orale.

3. L'INAPP si riserva la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza della comunicazione la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In tale ipotesi, verranno preventivamente fornite sul sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-diconcorso>) le informazioni in ordine alle modalità di svolgimento della prova.

Articolo 8 - Valutazione dei Titoli

1. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

2. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di un punteggio pari a quaranta (40) punti, così distribuiti:

a.sino ad un massimo di otto (8) punti per i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli indicati ai fini dell'ammissibilità della partecipazione alla procedura concorsuale di cui al presente Bando, nonché per la frequenza di corsi formazione. I titoli di cui trattasi verranno presi in considerazione solo se pertinenti alle attività ed alle tematiche di cui all'articolo 1 del presente Bando;

b.sino ad un massimo di quindici (16) punti per i titoli professionali. A tal fine, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi: esperienza professionale, ulteriore a quella costituente requisito di accesso alla procedura concorsuale, maturata in ambito lavorativo, subordinato e/o autonomo; partecipazione a congressi e convegni, nazionali ed internazionali, in qualità di



relatore, con presentazione di propri contributi a seguito di call for papers; partecipazione a gruppi e/o progetti di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale; partecipazione a tavoli tecnici ed ad organismi tecnici, nazionali ed internazionali; attività formativa e didattica in qualità di docente e/o tutor; attività di consulenza in favore di soggetti istituzionali, nazionali, comunitari ed internazionali; abilitazione professionale; idoneità conseguita negli ultimi tre anni in concorsi pubblici per il medesimo profilo e livello di inquadramento oggetto del presente Bando. Tali elementi potranno essere valutati e considerati sempre che attinenti alle attività ed ai temi di cui articolo 1 del presente Bando;

c.sino ad un massimo di quindici (16) punti per le pubblicazioni. In tale ambito, la Commissione Esaminatrice effettuerà la valutazione delle pubblicazioni, sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, tenendo conto della attinenza delle stesse pubblicazioni rispetto alle tematiche di cui all'articolo 1 del presente Bando, della rilevanza scientifica delle medesime pubblicazioni, nonché dell'apporto individuale del candidato alla loro realizzazione.

Articolo 9 - Prova orale

1. I candidati ammessi alla prova orale riceveranno apposita comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), in cui saranno specificati il luogo e la data di svolgimento della stessa prova, nonché i punteggi riportati nella valutazione dei titoli. Un avviso di carattere generale in ordine al luogo ed alla data di svolgimento della prova orale verrà, inoltre, pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP <https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>.
2. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la conoscenza del candidato sui temi e sulle attività di cui all'articolo 1 del presente Bando, nonché in una discussione sui titoli e sulle pubblicazioni presentati da ciascun candidato e sulle attività ed esperienze professionali dallo stesso maturate.
3. Nel corso della medesima prova verrà verificata la conoscenza della lingua inglese, che in ogni caso non potrà essere inferiore a quello già indicato all'articolo 2 del presente Bando, e dei sistemi e software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente Bando.
4. La prova orale è valutata in sessantesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a trentasei/sessantesimi (36/60), nonché con un giudizio "positivo" circa la conoscenza della lingua inglese e dei sistemi e software informatici sopra indicati.
5. I candidati sono tenuti a presentarsi nella sede di espletamento della prova orale muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
6. La mancata presentazione nella sede di svolgimento della prova orale alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, comporterà l'esclusione dalla procedura concorsuale.
7. L'INAPP si riserva, qualora necessario, di espletare la prova orale in modalità telematica, da remoto. In tale ipotesi, verranno preventivamente fornite sul sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) le informazioni in ordine alle modalità di svolgimento della medesima prova, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e della loro tracciabilità.



8. La Commissione Esaminatrice, prima dell'inizio della prova orale, individua i quesiti da porre ai singoli candidati; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte, anche ove tale prova fosse eventualmente svolta in modalità telematica.

9. Al termine di ogni seduta relativa all'espletamento della prova orale, la Commissione Esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di essi; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante della medesima Commissione, verrà affisso nella sede di svolgimento della prova orale e pubblicato nell'apposita sezione del sito INAPP.

Articolo 10 - Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. La Commissione Esaminatrice predispone la graduatoria di merito della procedura concorsuale sulla base della somma del punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli e prova orale. Saranno inseriti nella graduatoria di merito soltanto i candidati che abbiano conseguito - a seguito del perfezionamento delle diverse fasi concorsuali un punteggio complessivo pari ad almeno settanta/centesimi (70/100).

2. La graduatoria di merito e quella definitiva saranno approvate dal Direttore Generale dell'INAPP. La graduatoria definitiva sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>). Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative da parte dei candidati.

3. Nell'ambito del numero dei posti messi a bando saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva formata sulla base del punteggio come sopra riportato e, in caso di parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., comunicati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

Articolo 11 - Stipula del contratto di lavoro

1. I candidati dichiarati vincitori della selezione di cui al presente Bando, che risultino in possesso dei requisiti sopra individuati ed in regola con la documentazione prescritta, stipuleranno con INAPP apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

2. Prima della stipula del contratto, i candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'INAPP - Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane - Corso d'Italia 33 - 00198 Roma, a mezzo posta elettronica certificata (direzionepersonaleinapp@pec.it), entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del relativo invito, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., datata e debitamente sottoscritta con firma digitale o autografa leggibile, comprovante, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, oltre che alla data della presentazione della medesima dichiarazione:

a. la cittadinanza;

b. il godimento dei diritti civili e politici;



c.di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

d.di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e del CCNL Istruzione e Ricerca;

e.di non aver riportato condanne penali per reati che impediscano, ai sensi delle previsioni normative vigenti, la costituzione o il mantenimento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione o che, comunque, comportino l'interdizione dai pubblici uffici. In caso contrario, il candidato dovrà indicare i procedimenti penali a proprio carico e/o le condanne penali riportate, ancorché non passate in giudicato, indicandone il titolo, gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso;

f.la titolarità dei titoli di preferenza, di cui all'articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., laddove dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e rilevanti rispetto alla formazione della graduatoria;

g.l'assenza di altri rapporti di impiego, privato o pubblico, o l'espressa opzione per l'assunzione nei ruoli dell'INAPP;

h.di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconfiribilità, incompatibilità e/o conflitto d'interesse previste dall'ordinamento vigente;

La dichiarazione sostitutiva di certificazione sopra riportata, laddove sottoscritta con firma autografa, dovranno essere accompagnate da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. I candidati vincitori che non presentino all'INAPP la documentazione di cui al comma precedente entro il termine sopra indicato, decadranno definitivamente dalla possibilità di stipulare il contratto di lavoro con l'INAPP.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 55 *quater*, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno di convocazione per la stipula del contratto, i candidati vincitori sono considerati rinunciatari e decadono definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Ed inoltre, in caso di produzione di documenti affetti da vizi insanabili o contenenti dichiarazioni mendaci, i candidati vincitori decadono definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro e nei confronti degli stessi troveranno applicazione le previsioni legislative in materia vigenti.

5. L'INAPP ha in ogni caso la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate dai candidati vincitori e di richiedere agli stessi la produzione di ulteriore documentazione.

6. L'INAPP ha, inoltre, facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente, i vincitori della selezione di cui al presente Bando al fine di accertare la relativa idoneità fisica all'impiego.



Articolo 12 - Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio dei vincitori della procedura concorsuale di cui al presente Bando rimane in ogni caso subordinata all'accertamento nel bilancio di competenza della necessaria copertura di spesa e sarà disposta in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
2. I candidati vincitori della procedura concorsuale, per i quali venga disposta l'assunzione, saranno assunti dall'INAPP, con sede in Roma, a tempo pieno e indeterminato ed inquadrati nel profilo del Ricercatore (III livello professionale).
3. I candidati vincitori della procedura concorsuale saranno soggetti ad un periodo di prova, come disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca. Durante tale periodo di prova spetterà ai candidati vincitori il trattamento economico disciplinato dal medesimo CCNL per il personale inquadrato nel profilo Ricercatore (III livello professionale).
4. I candidati vincitori, in caso di superamento con esito favorevole del periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti e il rapporto di lavoro di ciascun candidato vincitore decorrerà dal giorno di inizio del servizio.

Articolo 13 - Trattamento e tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura concorsuale o comunque acquisiti a tal fine dall'INAPP è finalizzato - come nel dettaglio evidenziato nell'Allegato E (In-formativa Privacy) del presente Bando - unicamente all'espletamento delle attività oggetto della selezione di cui al medesimo Bando e avverrà da parte dell'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane nel momento dell'acquisizione delle candidature, e successivamente a cura delle persone preposte alla medesima procedura concorsuale operanti presso l'Ufficio Dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane, nonché da parte della Commissione Esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissione e il possesso di titoli, nonché per gestire le prove concorsuali, anche laddove occorra procedere alla fornitura di ausili o alla concessione di tempi aggiuntivi in favore di candidati disabili. La mancata indicazione dei dati può precludere tali attività e la conseguente partecipazione del candidato alla procedura concorsuale di cui al presente Bando.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste nei modi seguenti:



•a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: INAPP - Corso d'Italia n. 33, 00198 Roma - alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati;

•a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo istituzionale: direzionegeneraleinapp@pec.it e, per conoscenza, all'indirizzo e-mail: res.pro@inapp.org, allegando l'apposita istanza, ovvero, il modulo compilato scaricabile sul sito istituzionale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, al link di seguito indicato: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/doc-webdisplay/docweb/1089924>.

4. Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, ovvero di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie (articolo 79 RGPD).

5. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: res.pro@inapp.org.

Articolo 14 - Pubblicità

1. Il presente Bando è pubblicato integralmente sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami".

2. I candidati sono tenuti a consultare costantemente il sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), ove sarà possibile, come sopra già indicato, prendere visione delle eventuali comunicazioni e verificare tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale di cui al presente Bando.

Articolo 15 - Norme finali e di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e collettive vigenti.

2. La presente procedura concorsuale costituisce *lex specialis*; pertanto, l'invio della domanda di partecipazione da parte del singolo candidato costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando.

3. L'INAPP, nel perseguimento dei propri interessi pubblici, nonché nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, si riserva di non dar corso alla procedura concorsuale di cui al presente Bando o di non dare alla stessa attuazione, nonché di procedere alla revoca e/o all'annullamento della stessa in ogni momento del suo espletamento, senza che per i candidati insorga da ciò alcun diritto o pretesa o aspettativa.

4. Gli Allegati A, B, C, D e E, come sopra richiamati, costituiscono parte integrante del presente Bando.

Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**ALLEGATO A****Domanda di partecipazione al BANDO INAPP n. 3 del 2022 per procedura riservata di reclutamento speciale transitorio ex articolo 20, commi 2 e 9, D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 2 unità di personale non dirigenziale con inquadramento nel profilo di Ricercatore - III livello professionale**

INAPP

PEC direzionepersonaleinapp@pec.it

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico di cui al Bando INAPP n. 3 del 2022, per procedura riservata di reclutamento speciale transitorio ex articolo 20, commi 2 e 9, D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 2 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel profilo di Ricercatore - III livello professionale (Codice identificativo RIC-III-2022_Art. 20).

..l.. sottoscritt.. _____ (Nome e Cognome),

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura concorsuale, di cui al Bando in oggetto.

A tal fine dichiara:

a.di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

b.di avere un'età non inferiore a diciotto anni;

c.di essere in possesso del titolo di studio corrispondente al Diploma di Laurea (DL) e/o alla Laurea Specialistica (LS)/Magistrale (LM) conseguito/a ai sensi delle previsioni normative di riferimento;

d.di essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'INAPP;

e.di aver maturato, alla data stabilita dal vigente articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 e s.m.i., almeno tre anni di contratto per svolgimento di assegno di ricerca (ex articolo 22, Legge n. 240/2010 e s.m.i.), anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'INAPP;

f.di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese, non inferiore al livello B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e/o altro sistema di classificazione equivalente;

g.di avere adeguata conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente Bando;

h.di avere idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

i.di godere dei diritti civili e politici;

j.di non essere stato/a escluso/a dall'elettorato politico attivo;

k.di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;



l.di non essere stato dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lett. d, del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e collettive vigenti in materia;

m.di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che impediscano, ai sensi delle previsioni normative vigenti, la costituzione o il mantenimento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e che, comunque, comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

n.per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso i contenuti delle Informazioni sul trattamento dei dati personali fornite dall'INAPP ai candidati a concorsi e selezioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o "GDPR"), di cui all'Allegato E (Privacy) del Bando in oggetto, in relazione a tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla partecipazione alla procedura selettiva inerente al medesimo Bando.

Il/la sottoscritto/a richiede che ogni e qualsiasi comunicazione inerente la procedura di selezione di cui al medesimo Bando venga inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata personale da cui ha trasmesso la relativa domanda di partecipazione, impegnandosi a comunicare immediatamente all'INAPP ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo e riconoscendo espressamente che l'INAPP non assume alcuna responsabilità in caso di inesatta comunicazione o malfunzionamento dell'indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato, nonché in caso di irreperibilità del destinatario.

Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che tutti i dati sopra indicati rispondono al vero.

Data, _____ Firma _____

Allega (**in formato pdf**) copia:

- fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità (tale documento vale anche per le dichiarazioni di cui ai punti successivi);
- curriculum* strutturato (All. B), datato e sottoscritto;
- elenco pubblicazioni (All. C), datato e sottoscritto;
- dichiarazione (All. D) sostitutiva di certificazione, datata e sottoscritta, in ordine alla titolarità delle pubblicazioni;
- quietanza del pagamento del contributo di partecipazione al Bando.

**ALLEGATO B**

BANDO INAPP n. 3 del 2022 per procedura riservata di reclutamento speciale transitorio ex articolo 20, commi 2 e 9, D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 2 unità di personale non dirigenziale con inquadramento nel profilo di Ricercatore - III livello professionale

CURRICULUM STRUTTURATO

.../... sottoscritto/a _____ (Nome e Cognome), nato/a a _____ prov. _____ il _____ e residente a _____, Via _____, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che le informazioni di seguito complessivamente riportate corrispondono al vero

SEZIONE A**REQUISITI DI ACCESSO - ART. 2 DEL BANDO***

Titolo del corso di laurea	
Tipologia di laurea (DL-LM-LS-L)	
Riferimento normativo (ante 1999) o classe di laurea (N.)	
Università e Facoltà	
Anno di conseguimento	
Votazione	

Contratto di lavoro flessibile presso INAPP	
Data di inizio contratto	
Data fine contratto o "ancora in corso"	
Attività svolta	
Altre informazioni	

Esperienza professionale e lavorativa, per almeno 3 anni con contratto per svolgimento di assegno di ricerca (art. 22, Legge n. 240/2010 e s.m.i.), anche non continuativi, negli ultimi 8 anni presso l'INAPP	
Data di inizio contratto	
Data fine contratto o "ancora in corso"	
Attività svolta	
Altre informazioni	

**in funzione delle informazioni da riportare, utilizzare più volte la medesima tabella*

**SEZIONE B****TITOLI DI STUDIO ULTERIORI E FORMAZIONE - ART. 8, CO. 3, LETT. A) DEL BANDO****(titoli di studio ulteriori)*

Titolo ulteriore	
Titolo del corso	
Università o Istituzione	
Durata	
Anno di conseguimento	
Votazione	

(corsi di formazione)

Tipologia del corso	
Titolo	
Ente di Formazione	
Materia	
Numero complessivo ore /giorni	
Verifica finale / test finale (SI o NO)	
Data attestato	

(altri titoli)

Titolo ulteriore	
Titolo del corso	
Sede	
Durata	
Date inizio e fine	
Eventuale votazione	

* in funzione delle informazioni da riportare, utilizzare più volte la medesima tabella



SEZIONE C
ESPERIENZE PROFESSIONALI (ART. 8, CO. 3, LETT. B)*

(esperienze professionali)

Datore di Lavoro/Committente	
Tipo di rapporto di lavoro	
Data di inizio contratto	
Data di conclusione contratto (o "ancora in corso")	
Inquadramento/Qualifica	
Attività svolte	
Altre informazioni	

(Partecipazione a convegni)

Denominazione convegno	
Luogo	
Data	
Titolo del contributo	
Riferimenti della call for paper	
Altre informazioni utili	

(Partecipazione a gruppi/progetti di ricerca)

Denominazione Gruppo/Progetto	
Soggetto organizzatore	
Data inizio attività	
Data fine attività	
Tipologia di contributo	
Altre informazioni utili	

(abilitazioni professionali)

Tipologia	
Data di conseguimento	
Data di iscrizione	
Altre informazioni	



(altri titoli ex art. 8, co. 3, lett. b, del Bando: riportare descrizione sintetica, ma precisa)

** in funzione delle informazioni da riportare, utilizzare più volte la medesima tabella*



SEZIONE D
PUBBLICAZIONI (ART. 8, CO. 3, LETT. C)*

Tipologia	
Titolo	
Numero pagine	
Codice identificativo	
Anno di pubblicazione	
Altre informazioni	

** in funzione delle informazioni da riportare, utilizzare più volte la medesima tabella*

Data, _____

Firma _____

**ALLEGATO C**

BANDO INAPP n. 3 del 2022 per procedura riservata di reclutamento speciale transitorio ex articolo 20, commi 2 e 9, D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 2 unità di personale non dirigenziale con inquadramento nel profilo di Ricercatore - III livello professionale

Dichiarazione di conformità all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

...l. sottoscritto/a _____ (Nome e Cognome),
nato/a a _____ prov. ____ il _____ e residente a _____,
Via _____,
consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che le pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione al concorso sopra richiamato e di seguito richiamate sono conformi all'originale:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____;
- 5) _____ (laddove utile, aggiungere ulteriori righe).

Data, _____

Firma _____

**ALLEGATO D**

BANDO INAPP n. 3 del 2022 per procedura riservata di reclutamento speciale transitorio ex articolo 20, commi 2 e 9, D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 2 unità di personale non dirigenziale con inquadramento nel profilo di Ricercatore - III livello professionale

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445

...l.. sottoscritto/a _____ (Nome e Cognome),
nato/a a _____ prov. ____ il _____ e residente a
_____,
Via _____,
_____, consapevole delle responsabilità penali
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che le pubblicazioni allegare alla domanda di partecipazione al concorso sopra richiamato e di seguito riportate, realizzate insieme ad altri autori, sono da attribuirgli/le nelle parti ed in funzione del ruolo (ad es. *autore, coautore, curatore, ecc.*) come appresso analiticamente indicati:

Data, _____

Firma _____



ALLEGATO E (Privacy)

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai candidati a concorsi e procedure selettive bandite dall'INAPP

1. Perché queste informazioni

Con le informazioni che seguono desideriamo offrire una visione chiara e trasparente di quali dati personali l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP raccoglie e tratta nell'ambito di procedure concorsuali e selettive pubbliche dallo stesso bandite, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, "GDPR" o "Regolamento").

Gli Interessati alle attività di trattamento sono, nello specifico, le persone fisiche che trasmettono i propri dati personali ai fini della partecipazione ai concorsi e alle procedure selettive bandite dall'INAPP (di seguito "candidati").

2. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP, Ente pubblico nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con sede legale in Corso d'Italia, 33 - 00198 Roma.

3. Base giuridica del trattamento

A norma dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679, le condizioni di liceità per il trattamento dei dati personali del singolo candidato sono le seguenti:

1. il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, paragrafo 1, lett. c del GDPR).

Gli obblighi di legge sono quelli connessi all'espletamento della singola procedura pubblica, in particolare:

-D.P.R. n. 487/1994, recante "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";

-il D.P.R. n. 445/2000, concernente "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

-il D.Lgs. n. 165/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

2. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR);

3. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in base all'art. 97 Cost. (art. 6, paragrafo 1, lett. e del GDPR).

Il trattamento delle **categorie particolari di dati** di cui all'art. 9 del GDPR è



legittimato par. 2, lett. b) del medesimo articolo, ossia dalla necessità per l'INAPP di assolvere agli obblighi specifici in materia di diritto del lavoro e di sicurezza e protezione sociale. Per tale ragione, infatti, non viene richiesto il consenso del candidato al trattamento.

Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui all'art. 10 del GDPR, infine, è legittimato dall'assolvimento, da parte del Titolare, degli obblighi di legge in materia di anticorruzione.

4. Tipologie di dati trattati e finalità del trattamento

I dati personali trattati sono quelli contenuti nella domanda di partecipazione e dei documenti ad essa allegati, in particolare:

-dati comuni: anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza italiana), relativi alla residenza, di contatto (email, recapito telefono, eventuale PEC), documento di identità, curriculum vitae, titoli, ecc., fiscali e finanziari (limitatamente all'IBAN ai fini dell'accredito dello stipendio in caso di assunzione).

-categorie particolari di dati (art. 9 GDPR): dati relativi all'idoneità fisica all'impiego e all'eventuale presenza di disabilità, anche temporanee;

-categorie particolari di dati (art. 10 GDPR): dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (es. casellario giudiziale e carichi pendenti) contenuti nelle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I dati forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) accertamento dell'assenza di cause ostative alla partecipazione e verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione e del possesso dei titoli richiesti dalla procedura selettiva pubblica;

b) gestione dei concorsi e delle selezioni, in tutte le loro fasi, compresa la pubblicazione della graduatoria e l'eventuale successiva assunzione in servizio.

Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria al fine di consentire all'Amministrazione di verificare i requisiti di ammissione e il possesso di titoli; l'eventuale rifiuto a fornirli, pertanto, comporta l'esclusione del candidato dal concorso o dalla procedura selettiva.

5. Modalità di trattamento

INAPP, nella qualità di Titolare, tratta i dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla selezione pubblica o comunque acquisiti a tal fine, attraverso le persone preposte al procedimento concorsuale operanti presso l'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane, nonché i componenti della Commissione esaminatrice.



Il trattamento dei dati personali è realizzato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nel rispetto dei principi generali sul trattamento prescritti dall'art. 5 del Regolamento UE.

L'INAPP si impegna inoltre ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità di trattamento sopra descritta e che i dati personali siano trattati in modo da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di Responsabilizzazione (cd. Accountability) imposto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi.

6. Destinatari dei dati

L'Istituto può comunicare i dati personali del candidato anche ad altre amministrazioni pubbliche in presenza dei relativi obblighi previsti da disposizioni comunitarie, norme di legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento. In particolare, potranno essere comunicati a:

- membri delle Commissioni esaminatrici;
- amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. n. 445/2000;
- Autorità giudiziarie, su loro richiesta;
- altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i dati per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avverranno presso i Server dell'INAPP.

I dati raccolti non saranno in alcun modo trattati al di fuori dei territori dell'UE, né utilizzati per profilazioni del candidato.

7. Responsabile della Protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati è il soggetto, designato da INAPP ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che svolge attività di supporto al Titolare nell'osservanza del Regolamento UE 2016/679, con un profilo giuridico e competenze multidisciplinari che si potrà contattare, qualora necessario, per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per l'esercizio dei connessi diritti nei modi di cui al successivo paragrafo.

8. Diritti degli Interessati

I candidati a concorsi e procedure selettive bandite dall'INAPP, in qualità di soggetti cd. "Interessati", hanno il diritto di ottenere dall'Istituto, nei casi previsti: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza per l'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali, è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'Istituto nei modi seguenti:



-a mezzo posta con raccomandata A/R, inviando l'istanza all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche Istituto, Corso d'Italia 33, 00198 Roma, alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati;

-a mezzo Pec, all'indirizzo istituzionale: direzionegenerale@pec.it e, per conoscenza, all'indirizzo e-mail: res.pro@inapp.org, allegando l'apposita istanza, ovvero, il modulo compilato scaricabile sul sito istituzionale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, al link di seguito indicato: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924>.

L'esercizio dei diritti in qualità di Interessati è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento UE, salvi i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il paragrafo 5 del medesimo articolo.

I candidati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).